

Prot. n. 2778/B3-c

Reggio Calabria, 27 maggio 2014

All'Albo pretorio on-line
Al Sito web

IL PRESIDENTE

Visto lo Statuto d'autonomia del Conservatorio;

Visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 recante “ Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”;

Visto in particolare l'art.11 - Attivita' a tempo parziale degli studenti- che tra l'altro prevede che le Istituzioni per l'alta formazione artistica, sentiti gli organi di rappresentanza degli studenti, disciplinano con propri regolamenti, da emanarsi nel rispetto dei criteri ivi previsti, le forme di collaborazione degli studenti ad attivita' connesse ai servizi, con esclusione di quelle inerenti alle attivita' di docenza, allo svolgimento degli esami, nonche' all'assunzione di responsabilita' amministrative;

Rilevata la necessita' di emanazione di apposito regolamento interno;

Visto ed esaminato il testo di Regolamento approvato dal Consiglio Accademico;

Vista la proposta dalla Consulta degli studenti che ritiene opportuno che l'art. 2 – procedimento per il conferimento delle collaborazioni- del testo come sopra approvato venga integrato prevedendo un ulteriore criterio precedenza in caso di parità di merito e di titoli di cui al punto 5 da riferirsi dell'appartenenza alla categoria protetta di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68;

Preso atto che il Consiglio accademico in merito a quanto richiesto dalla rappresentanza studentesca ha convenuto di attenersi alle determinazioni che saranno assunte dal Consiglio di amministrazione a motivo che trattasi di condizione non attinente materia didattica;

Viste le determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 maggio 2014, nell'ambito del punto 4 degli argomenti all'ordine del giorno- Regolamento collaborazioni a tempo parziale degli studenti ai sensi dell'art.11 del D.Lgs 68/2012- ;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29/2014 del 21 maggio 2014 con la quale è approvato il Regolamento d'Istituto per lo svolgimento di collaborazioni a tempo parziale da parte degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dal Conservatorio, ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

Visto l'art. 14, comma 4, del D.P.R. n. 132 del 28.02.2003;

DECRETA

L'adozione dell'allegato "Regolamento d'Istituto per lo svolgimento di collaborazioni a tempo parziale da parte degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dal Conservatorio, ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, costituito da numero 10 articoli, che entrerà in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione all'albo pretorio on-line e sul sito web dell'Istituzione.

Il Presidente
F.to Concetta Nicolosi

**REGOLAMENTO D'ISTITUTO
PER LO SVOLGIMENTO DI COLLABORAZIONI
A TEMPO PARZIALE DA PARTE DEGLI STUDENTI
AD ATTIVITA' CONNESSE AI SERVIZI RESI DAL CONSERVATORIO,
AI SENSI DELL'ART. 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2012, N. 68**

INDICE SOMMARIO

- Art. 1 - Finalità e oggetto
- Art. 2 - Procedimento per il conferimento delle collaborazioni
- Art. 3 - Svolgimento dell'attività
- Art. 4 - Corrispettivo dell'attività
- Art. 5 - Compiti del responsabile della struttura
- Art. 6 - Doveri dello studente
- Art. 7 - Sanzioni
- Art. 8 - Entrata in vigore
- Art. 9 - Modifiche e/o integrazioni
- Art. 10 - Disposizioni transitorie

Art. 1 – Finalità e oggetto.

Il Conservatorio “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 del D. Lgs. N. 68 del 29/03/2012, nel quadro degli interventi per la promozione del diritto allo studio, individua e attua forme di collaborazione a tempo parziale degli studenti ad attività connesse ai servizi resi.

Art. 2 – Procedimento per il conferimento delle collaborazioni.

1. Il Consiglio Accademico, su proposta dei Dipartimenti competenti, sentita la Consulta degli studenti, determina per ogni anno accademico le attività e, per ciascuna di esse, il numero complessivo delle ore di collaborazione da attribuire agli studenti, fermo restando il limite di duecento ore per ciascun assegnatario.
Restano in ogni caso escluse le attività inerenti la docenza, lo svolgimento degli esami nonché l'assunzione di responsabilità amministrative e di custodia.
2. Il Direttore, sulla base della programmazione approvata dal Consiglio Accademico, comunica al Consiglio di Amministrazione il fabbisogno economico di massima.
3. Il Consiglio di Amministrazione, verificata la disponibilità a bilancio, approva la programmazione sotto il profilo della compatibilità finanziaria e autorizza la Direzione al conferimento delle collaborazioni.
4. Le collaborazioni sono conferite dal Direttore sulla base di graduatorie redatte a seguito di selezione resa pubblica. Il bando è deliberato dal Consiglio accademico.
5. Nel bando dovranno risultare:
 - Requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva.
Sono esclusi in ogni caso dalla partecipazione alla selezione gli allievi titolari di contratti di lavoro con enti pubblici o privati, o lavoratori autonomi detentori di reddito.
L'attività a tempo parziale non è cumulabile con altre forme di intervento economico a favore degli studenti del Conservatorio, esclusi i casi di esenzione dal pagamento del contributo annuale di iscrizione come previsti.
 - Numero complessivo delle ore da conferire per ciascuna attività.

- Modalità e criteri di selezione tali da valorizzare il merito negli studi, con attribuzione della precedenza, a parità di merito e titoli, agli studenti in condizioni economiche maggiormente disagiate desumibili dal modello ISEE relativo all'anno precedente; in caso di ulteriore parità la precedenza è attribuita nell'ordine:
 - a) allo studente che non ha usufruito di borse o premi erogati dal Conservatorio in anni precedenti;
 - b) allo studente di minore età anagrafica.
 - c) allo studente appartenente alla categoria protetta di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68.
- Criteri di composizione della commissione esaminatrice, nominata e presieduta dal Direttore o da un suo delegato.
 La Commissione con provvedimento motivato individua il/i destinatario/i dell'incarico con l'indicazione del monte ore assegnato.
 La Commissione può attribuire gli incarichi frazionandoli tra più candidati entro il monte orario massimo previsto per l'attività di riferimento, fermo restando il limite di duecento ore di cui al comma 1.

Art. 3 – Svolgimento dell'attività

1. Gli studenti assegnatari svolgono l'attività nei modi e nei tempi compatibili con l'assolvimento dei compiti formativi, presso la struttura individuata dal Direttore con la lettera di conferimento dell'incarico.
2. Ciascun allievo potrà svolgere soltanto un'attività.
3. Il Conservatorio provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni che possono occorrere agli studenti durante l'espletamento dell'attività.

Art. 4 – Corrispettivo dell'attività

1. L'attività prestata dallo studente comporta il riconoscimento di un corrispettivo in rapporto al numero di ore di attività svolte, il cui importo viene determinato annualmente dal Consiglio di amministrazione, entro il limite di 3.500 euro annui, esente da imposte.
2. Il corrispettivo è liquidato in un'unica soluzione al termine dell'attività. Il pagamento è autorizzato dal Consiglio Accademico, previa verifica e quantificazione del monte ore da liquidare effettuata dal personale a ciò incaricato dalla Direzione.
3. L'attività disciplinata dal presente regolamento non configura in alcun modo un rapporto di lavoro di qualsiasi natura e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi, né a riconoscimento di crediti formativi.

Art. 5 – Compiti del docente di riferimento

1. Il docente della classe/struttura presso cui viene svolta l'attività da parte dello studente è responsabile della stessa ed è tenuto a:
 - a) concordare con lo studente i modi e i tempi dell'attività, che devono essere compatibili sia con le esigenze funzionali della struttura sia con gli obblighi formativi dello studente stesso;
 - b) assicurare che l'attività sia espletata entro il termine definito e comunicato al momento dell'assegnazione;
 - c) coordinare l'attività prestata dallo studente affinché sia svolta in termini di efficacia ed efficienza;
 - d) entro il termine massimo di 8 (otto) giorni dalla fine della collaborazione, esprimere la valutazione finale sull'attività svolta dallo studente e comunicare il numero di ore effettuate;
 - e) accertare e comunicare tempestivamente alla Direzione l'eventuale violazione da parte dello studente dei doveri di cui al comma 1 dell'articolo 6 del presente Regolamento.

Art. 6 – Doveri dello studente

1. Lo studente chiamato a prestare l'attività a tempo parziale è tenuto a:
 - a) comunicare tempestivamente la volontà di accettare o rinunciare a prestare l'attività presso la struttura di assegnazione;
 - b) concordare con il docente di riferimento i modi ed i tempi di svolgimento dell'attività, che devono essere compatibili sia con le esigenze funzionali della struttura sia con i propri obblighi formativi;
 - c) attenersi alle modalità di svolgimento dell'attività concordate ai sensi della precedente lettera b)
 - d) avere cura delle risorse materiali destinate alle funzioni istituzionali dell'Istituto, preservandone la funzionalità ed il decoro;
 - e) concorrere ad un'efficiente utilizzazione delle risorse messe a disposizione e ad un efficace erogazione dei servizi cui è assegnato:
2. La violazione dei doveri di cui al precedente comma, oggettivamente riscontrata, determina la cessazione immediata dell'attività e preclude allo studente la possibilità di ottenere il beneficio relativo all'anno accademico successivo.
3. All'affidatario verrà consegnato un registro nel quale dovrà indicare le ore svolte e apporre la propria firma, con controfirma del docente di riferimento o, in mancanza, di un collaboratore della Direzione.

Art. 7 – Sanzioni.

1. Gli studenti cui sia stato conferito il contratto di collaborazione e che pur avendo accettato non abbiano avviato l'attività per motivi diversi dalla malattia, gravidanza, servizio militare o civile, attività artistica approvata dal Direttore, saranno sollevati dall'incarico.
2. Lo studente che rinuncia all'attività per motivi ritenuti giustificabili dalla Direzione, conserva il diritto al compenso per le prestazioni rese e documentate.
In tal caso potrà essere proposto al primo allievo idoneo non assegnatario della graduatoria di riferimento, lo svolgimento delle ore restanti di attività, qualora, a giudizio della Direzione, le ore da svolgere siano significative per le necessità del Conservatorio.
3. L'attività di collaborazione potrà essere risolta unilateralmente dal Conservatorio nei seguenti casi, nei quali non verrà riconosciuto alcun compenso:
 - a) irrogazione di un provvedimento disciplinare;
 - b) astensione ingiustificata dalla collaborazione;
 - c) inadempienza o poca produttività;
 - d) comportamenti che abbiano creato turbativa alla funzionalità della struttura cui si riferisce la collaborazione.

Art. 8 - Entrata in vigore

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio Accademico, sentita la Consulta degli studenti, viene adottato con Decreto del Presidente ed entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo pretorio ed inserimento sul sito istituzionale del Conservatorio.

Art. 9 - Modifiche e/o integrazioni

Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle procedure adottate per l'emanazione dello stesso.

Art. 10 - Disposizioni transitorie

Limitatamente al corrente anno accademico le attività di collaborazione conferibili sono quelle già individuate dal Consiglio Accademico su proposta del personale docente.

Il Presidente
F.to Concetta Nicolosi